

SICE SRL

Via San Bernardino, 139/E

24126 – BERGAMO

CF. 02025170164

Spett.le

Rete Ferroviaria Italiana Spa
Direzione Territoriale Produzione
Milano
S.O. Ingegneria – Rep. P.E.A.
Via E. Breda, 28 – 20126 – MI

OGGETTO: Richiesta di Deroga ai sensi dell'art. 60 del DPR 11.07.1980 n. 753
Realizzazione Polo di Interscambio di cui al PdC n. 22738 del 22.09.2016

La sottoscritta Soc. SICE Srl, con sede in Bergamo, via San Bernardino n. 139/E, CF. 02025170164, in qualità di proprietaria dell'area in Comune di Ponte San Pietro, oggetto di PII denominato Polo di Interscambio, approvato con Del. CC. N. 9 del 7.04.2016, censita catastalmente ai mapp. nn. 2518-330-331-2977-2979-328-329-571-2438-1819-287-559-295-1541-1542-273-297-957-958-970-971-1116 del foglio n. 205 del Comune censuario di Ponte San Pietro

PREMESSO CHE

1. L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo Polo di Interscambio attraverso la realizzazione di un sottopasso pedonale in prossimità della stazione ferroviaria esistente, di collegamento con l'ambito di proprietà, tangente la Linea ferroviaria Bergamo – Lecco, che prevede la realizzazione di un parcheggio di interscambio a servizio dei passeggeri; una piazza pubblica e diversi edifici ad uso commerciale e di servizio; la Briantea, asse infrastrutturale di collegamento, sarà interessata dalla realizzazione di una nuova rotatoria allo svincolo con via Kennedy, da un sottopasso pedonale alla stessa che colleghi i due comparti oggetto di intervento e dal relativo adeguamento viabilistico; a completare l'interscambio ferro – gomma la previsione di due nuovi stalli di sosta sull'asse, verso Bergamo e verso Lecco, nonché in Piazza Dante, antistante la stazione ferroviaria, così come meglio esplicito nella Relazione tecnica illustrativa allegata.
2. La progressiva chilometrica interessata è KM 7 + 742
3. Sebbene gli edifici previsti siano a distanza di fascia di rispetto, una porzione del piano seminterrato destinato a parcheggio e la viabilità prevista nel comparto di carico – scarico rientrato nei mt 30,00 e pertanto sono oggetto della seguente richiesta.
4. I fabbricati previsti hanno una distanza pari a mt 30,00.
5. LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE è il Piano di Governo del Territorio che prevede, per quanto concerne la Distanza dai confini, ai sensi dell'art. 2.15 delle NTA del Piano delle Regole:
 - “1. E' la distanza minima (m), misurata a raggio, che deve intercorrere tra la facciata degli edifici e confini di proprietà circostanti.
 2. La distanza dei fabbricati dai confini di proprietà, compreso l'eventuale lotto asservito come pertinenza, non può essere inferiore a m. 5 né alla metà dell'altezza del fabbricato se maggiore di m 10.
 3. Sono ammesse distanze inferiori dal confine fra lotti edificabili qualora i proprietari confinanti stipulino convenzione, da trascriversi nei registri immobiliari, con cui si obblighino, nello sfruttamento edificatorio dei rispettivi fondi, a rispettare la distanza minima tra i fabbricati prescritta dal PGT.

SICE SRL

Via San Bernardino, 139/E
24126 – BERGAMO
CF. 02025170164

4. E' ammessa la costruzione di due fabbricati in aderenza sul confine qualora i fabbricati stessi presentino medesima tipologia architettonica e siano realizzati contemporaneamente, oppure qualora si convenzioni con il confinante la obbligatoria edificazione in confine da parte dello stesso.

5. Nel caso di edificio esistente a confine con pareti cieche, è ammessa senza convenzionamento, sul lotto confinante, una costruzione in aderenza, fatto salvo i diritti di terzi.

6. Non verranno considerati ai fini del calcolo delle distanze i balconi aperti, pensiline o simili purché la sporgenza dal filo dell'edificio non sia superiore a ml 1,50 (2.00 m per gli aggetti di gronda, esclusi i canali di gronda).

7. Non sono subordinati alla verifica della distanza dei confini gli accessori e gli impianti non computati nella superficie coperta.

8. Non sono subordinati alla verifica della distanza dei confini i fabbricati inseriti in piani attuativi convenzionati con previsioni planivolumetriche, con riferimento esclusivo alle distanze afferenti ai confini tra i lotti all'interno del PA."

6. Si dichiara che non esistono elettrodotti ferroviari nell'ambito oggetto di deroga.

CHIEDE

A codesto rispettabile Ente l'Autorizzazione alla Deroga ai sensi dell'art. 60 del DPR 11.07.1980 n. 753, per la realizzazione degli interventi in oggetto.

In fede

Bg, li 10.2017